



Federazione Italiana Sport Equestri

CORTE FEDERALE D'APPELLO

ROBERTA LEONI	Presidente Relatore
LINA MUSUMARRA	Componente
RICCARDO AQUILANTI	Componente

SENTENZA

NEL PROCEDIMENTO DI APPELLO

C.A. 03/16

TRIB. FED. 45/15; PROC. P.A. 92/15

CONTRO

CIOLLI VARAGNOLO CHIARA (tessera F.I.S.E. 000004/S)

AVVERSO

la decisione del Tribunale Federale nel proc. n. 45/15 del 24 novembre 2015, pubblicata sul sito federale in data 26 gennaio 2016 che ha dichiarato la Sig.ra Ciolli Varagnolo Chiara responsabile della violazione degli artt. 2 lett. b) del Regolamento di Giustizia e 9 del Regolamento EAD-ECM.

PREMESSO IN FATTO

Con atto di incolpazione ex art. 63, co. 4 del Regolamento di Giustizia Sportiva depositato in data 26 ottobre 2015, la Sig.ra Ciolli Varagnolo veniva rinviata a giudizio dalla Procura Federale per violazione dell'art. 2 lett. b) del regolamento di giustizia nonché del Regolamento EAD-ECM in quanto responsabile dell'accertata



Federazione Italiana Sport Equestri

positività del cavallo SORBONNE (FISE 11559F) alle sostanze Idrossietilpromazina Sulfossido e Flufenazina considerata quest'ultima come BANNED (*FEI – 2015 Equine Proibited Substances List*) a seguito del prelievo effettuato in occasione del Concorso A6* Memorial Giovanni Naldi, Cat.130 disputatosi a Napoli il 17 maggio 2015.

All'udienza di discussione fissata per il giorno 24 novembre 2015, venivano sentiti: - l'incolpata, che spontaneamente ammetteva l'addebito contestatole; - la Procura Federale, che concludeva chiedendo l'applicazione della sanzione della sospensione di anni due e della ammenda di €10.000,00 con rimessione al giudice in ordine alla applicabilità della riduzione della sanzione ex art. 10 del Regolamento ECM-EAD; - la difesa dell'incolpata che si rimetteva al prudente apprezzamento del Giudice.

All'esito, il Tribunale Federale tratteneva la causa in decisione.

Con sentenza depositata il 24 novembre 2015, comunicata e pubblicata sul sito federale in data 26.01.2016, il Tribunale Federale, riconoscendo la Sig.ra Ciolli Varagnolo responsabile dell'addebito ascritto e ritenendo potersi applicare al caso di specie la riduzione della pena ex art. 10 del regolamento EAD-ECM, la condannava alla sanzione della sospensione di anni uno e della ammenda di €500.00.

Successivamente alla pubblicazione, il Tribunale Federale, ravvisando di aver erroneamente indicato, in parte motiva, le conclusioni della Procura Federale (€ 1.000,00 anziché € 10.000,00) e nel dispositivo l'importo dell'ammenda (€500.00 anziché €5.000,00), in data 29.01.2016 provvedeva autonomamente alla correzione *parte qua* della sentenza depositata il 24.11.2015. La sentenza, con le correzioni apportate, veniva quindi comunicata in pari data alle parti.

Avverso la decisione n. 45/15 del 24 novembre 2015, con atto pervenuto il 9 febbraio 2016, la Sig.ra Ciolli Varagnolo proponeva formale appello concludendo, in via principale e preliminare, per la dichiarazione di estinzione del giudizio disciplinare essendo stata la decisione di primo grado emessa senza rispettare il termine di cui all'art. 56 comma 1 del Regolamento di Giustizia ed, in via subordinata, per l'applicazione a carico della appellante della sanzione della sospensione di anni uno e della ammenda di €500.00 così come



Federazione Italiana Sport Equestri

irrogata con la sentenza non corretta, con decorrenza della esecutività a far data dal 24 novembre 2015, giorno dell'udienza di discussione dinanzi al giudice di primo grado.

La Corte Federale d'Appello fissava l'udienza di discussione per il giorno 08 marzo 2016 concedendo termine alla Procura Federale fino al 29 febbraio 2016 per il deposito di memoria.

All'udienza dell'8 marzo 2016, acquisita la memoria della Procura Federale ritualmente pervenuta che concludeva per il rigetto dell'appello con conferma della sentenza così come corretta dal Tribunale in data 29.01.2016, sentite le parti, la Corte Federale d'Appello tratteneva la causa in decisione.

SENTENZA

Il reclamo presentato dalla Sig.ra Ciolli Varagnolo è parzialmente fondato e quindi meritevole di trovare accoglimento per i motivi e nei termini che si andranno qui di seguito a rappresentare.

La difesa della Sig.ra Ciolli Varagnolo, lamenta l'intervenuta estinzione del giudizio per violazione dell'art. 56 comma 1 del regolamento di giustizia ritenendo non rispettato il termine di 90 giorni entro il quale il giudice di primo grado avrebbe dovuto emettere la sentenza oggi impugnata.

La difesa dell'appellante precisa infatti che, essendo stato l'atto di incolpazione depositato il 26 ottobre 2015, la decisione di primo grado, comunicata e pubblicata sul sito federale solamente in data 26 gennaio 2016, sarebbe stata tardivamente resa con conseguente estinzione del giudizio disciplinare. Rileva precisare che la difesa della Sig.ra Ciolli, in pari data, prima della comunicazione e della pubblicazione della sentenza sul sito federale, provvedeva a depositare dinanzi al Tribunale Federale, formale istanza per la declaratoria d'ufficio della estinzione del giudizio ex art. 56 R.G.

Orbene, questa Corte ritiene l'eccezione di estinzione formulata dalla difesa dell'appellante infondata e come tale non meritevole di trovare accoglimento per i seguenti motivi.

Con riferimento alla fase decisoria del procedimento disciplinare, il regolamento di giustizia individua due



Federazione Italiana Sport Equestri

momenti essenziali dai quali scaturiscono conseguenze ed effetti differenti e precisamente: il primo, quello del deposito della sentenza, dal quale discende, in caso di mancato rispetto, l'estinzione del giudizio (art. 56 comma 1 e 2 “*Il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di novanta giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare. Il termine per la pronuncia della decisione di secondo grado è di sessanta giorni dalla data di proposizione del reclamo*”); il secondo, la pubblicazione della decisione sul sito federale dal quale decorre il termine per la proposizione dell'appello e l'efficacia esecutiva della sentenza (art. 31 comma 4 “*...(omissis)....Il termine per l'impugnazione decorre dal giorno seguente alla pubblicazione*”).

Esaminando i documenti del procedimento emerge che l'azione disciplinare è stata esercitata dalla Procura Federale con il deposito dell'atto di incolpazione avvenuto il 26 ottobre 2015 e che la decisione oggi gravata è stata resa e depositata presso la segreteria degli Organi di Giustizia in data 24 novembre 2015 così come attestato dal timbro ivi apposto.

La sentenza è stata ampiamente resa nel rispetto dei termini regolamentari.

Del tutto irrilevante, quindi, è la circostanza che la sentenza sia stata comunicata e pubblicata sul sito federale in data successiva, essendo, come già detto, tale incombente considerato dal regolamento di giustizia solamente come momento iniziale dal quale far decorrere il termine per la proposizione dell'appello e l'efficacia esecutiva della decisione.

Per quanto sopra esposto, ne consegue che l'eccezione preliminare articolata dalla difesa, in quanto infondata, non può trovare accoglimento con conseguente rigetto della richiesta di estinzione del giudizio disciplinare.

Passando ad esaminare la domanda articolata dall'appellante in via subordinata con la quale è stata chiesta l'applicazione della sanzione della sospensione per anni uno e della ammenda di €500.00, così come deciso dal Tribunale Federale con la sentenza “non corretta”, questa Corte osserva quanto segue.

Il Tribunale Federale, dopo aver depositato la sentenza oggi gravata, d'ufficio e senza contraddittorio, in data



Federazione Italiana Sport Equestri

29.01.2016, successivamente quindi sia al deposito che alla comunicazione e pubblicazione sul sito istituzionale, provvedeva ad apportare quelle correzioni chiaramente visibili, recanti la data e la firma del relatore, che oggi vengono contestate dalla difesa dell'appellata.

Il regolamento di giustizia FISE non disciplina il procedimento di correzione delle sentenze per errore materiale; ne consegue che, al fine di valutare la correttezza dell'operato del giudice di primo grado e conseguentemente la validità ed efficacia delle correzioni apportate alla sentenza gravata, visto l'art. 21 comma 6 r.d.g. che per quanto non disciplinato rimanda ai principi e alle norme generali del processo civile, sarà necessario fare riferimento all'art. 287 c.p.c.

L'art. 287 c.p.c. così recita *“Le sentenze contro le quali non sia stato proposto appello e le ordinanze non revocabili, possono essere corrette, su ricorso di parte, dallo stesso giudice che le ha pronunciate, qualora egli sia incorso in omissioni o in errori materiali o di calcolo”*.

La necessità che il procedimento per la correzione degli errori materiali sia ad impulso di parte, deriva dal principio indiscusso per il quale il giudice che ha emesso un provvedimento, malgrado errato, nel momento in cui provvede al deposito, viene immediatamente privato di ogni potere decisionale che passa, automaticamente, in capo al giudice sovraordinato.

Si cita l'autorevole decisione della Suprema Corte a Sezioni Unite n. 11021/2014 che così testualmente *“una volta intervenuto il deposito della sentenza, il giudice adito si spoglia del potere di decidere sulla domanda già portata al suo esame, dovendosi considerare il suo potere di giurisdizione esaurito in relazione a quella controversia,...(omissis)*.

Il giudice potrà quindi provvedere alla correzione materiale del proprio provvedimento, solo ed esclusivamente in presenza di una formale richiesta della parte o delle parti interessate ed in assenza di appello.



Federazione Italiana Sport Equestri

Esaminando il caso che ci occupa è indubbio che le correzioni sono state apportate dal Tribunale Federale d'ufficio e non su istanza di parte, così come è indubbio che le stese sono state eseguite solamente in data 29.01.2016 attesa l'apposizione della data e della firma da parte del giudice. Ulteriore conferma a quanto sopra detto è data peraltro dalla mail depositata unitamente al reclamo dall'Avv. Giardino datata 29 gennaio 2016 nella quale si fa esplicito riferimento alla contestata correzione.

Va da se che le correzioni effettuate successivamente al deposito ed alla pubblicazione, essendo state poste in essere dal Tribunale Federale dopo essersi spogliato di ogni potere decisionale, in assenza di una specifica richiesta della parte interessata, peraltro senza contraddittorio delle parti processuali, devono necessariamente ritenersi nulle e/o inefficaci e quindi come non apposte.

Questa Corte, in difetto di specifico appello sull'entità della sanzione da parte della Procura Federale, ritiene la richiesta formulata dalla difesa dell'appellante meritevole di trovare accoglimento, dovendosi ritenere come valida la sentenza emessa il 24 novembre 2015, priva delle correzioni irrisultantemente apportate dal Tribunale Federale, pubblicata sul sito federale in data 26.01.2016.

Con riferimento alla richiesta formulata dalla difesa dell'appellante circa la decorrenza dell'esecutività della sentenza gravata, questa Corte ritiene l'istanza non meritevole di trovare accoglimento atteso il disposto dell'art. 58 comma 2 del regolamento di giustizia.

P.Q.M.

La Corte Federale d'Appello, definitivamente pronunciando nel procedimento di appello avverso la sentenza n. 45/15 resa dal Tribunale Federale in data 24.11.2015, pubblicata sul sito federale in data 26.01.2016, rigetta la domanda di dichiarazione di estinzione del giudizio per quanto in motivazione e in accoglimento della richiesta formulata in via subordinata dichiara la Sig.ra Ciolli Varagnolo Chiara responsabile dell'addebito ascritte con applicazione della sanzione della sospensione di anni uno e dell'ammenda di €500.00 (cinquecento.00).



Federazione Italiana Sport Equestri

Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.

Roma 08 marzo 2016.

LA CORTE FEDERALE D'APPELLO

Presidente Relatore F.to Avv. Roberta Leoni

Componente F.to Avv. Lina Musumarra

Componente F.to Avv. Riccardo Aquilanti